

INDICAZIONI INL SU SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA

Dopo l'entrata in vigore della L. n. 96/2018, in conversione del D.L. n. 87/2018, ha trovato nuovamente posto, nel nostro ordinamento, il reato di somministrazione fraudolenta, ogni qual volta "la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore".

Così la Circolare INL n. 3 dell'11 febbraio 2019 presenta ulteriori indicazioni al personale ispettivo per trattare la relativa casistica.

Come noto, a proposito di appalto illecito, il Ministero del Lavoro, attraverso la Circolare n. 5/2011, autorizzava gli ispettori del lavoro all'adozione della prescrizione obbligatoria per:

- lo pseudo committente e lo pseudo appaltatore, con l'intimazione all'immediata cessazione dell'azione illecita;
- il committente fraudolento ai fini della regolarizzazione dei lavoratori impiegati alle proprie dipendenze.

In aggiunta si stabiliva che poteva essere adottato il provvedimento di diffida accertativa per le somme maturate dai lavoratori dell'appalto a titolo di differenze retributive non corrisposte.

Ottenere reali risparmi sul costo del lavoro in conseguenza dalla applicazione del trattamento retributivo e una accertata elusione dei divieti posti dalle disposizioni in materia di somministrazione, risultano sicuramente sufficienti a dimostrare quell'idoneità dell'azione antiggiuridica che denuncia la volontà fraudolenta.



buono a sapersi

Circolare n. 06 del 14 febbraio 2019

Ad ogni modo, è altresì necessaria la ricerca di elementi istruttori ulteriori (ad esempio: la situazione finanziaria non positiva dell'impresa committente) ricorrendo alla consultazione delle banche dati degli Istituti previdenziali e dello stesso Ispettorato.

Il reato di somministrazione fraudolenta si concretizza anche al di fuori di una ipotesi di pseudo appalto, addirittura chiamando in causa agenzie di somministrazione autorizzate, oppure nell'ambito di distacchi di personale che determinino una elusione della disciplina di cui all'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 ovvero ipotesi di distacco transnazionale "non autentico" ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 136/2016.

Nel caso in cui la somministrazione fraudolenta si concretizzi attraverso una agenzia autorizzata, è ovvio che la prova in ordine alla "specificità finalità" necessiti di maggiore rigore.

In tema di sanzioni, ogniqualvolta il personale ispettivo certifichi anche la finalità fraudolenta, si potrà anche adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria (atta a terminare la condotta antigiuridica mediante l'assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto) e di diffida accertativa.

Relativamente alle condotte di somministrazione fraudolenta poste in essere prima del 12 agosto 2018 e che continuate dopo tale data, il reato fissato dall'art. 38 bis, D.Lgs. n. 81/2015 si può realizzare solo a partire dal 12 agosto 2018, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate successive a tale data.